
a cura di Andrea Di Bartolomeo, partner di Biscozzi Nobili

Il nuovo regime delle opere d'arte

La legge delega di riforma fiscale 111/2023 ha stabilito che, nei casi in cui è assente in capo al collezionista un intento speculativo, non va prevista nessuna tassazione sulle plusvalenze

a legge delega di riforma fiscale 111/2023, con cui viene conferita delega al governo per la revisione del sistema tributario italiano, prevede una rivisitazione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Con particolare riguardo alla categoria dei "redditi diversi", indica i criteri per regolamentare il trattamento delle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione e, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

La disposizione di legge, nel dettaglio, stabilisce che dovranno escludersi da tassazione i casi in cui è assente un intento speculativo e che va previsto l'esonero dei contribuenti da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale. L'obiettivo? Colmare una lacuna normativa che ha generato negli anni incertezze in ordine al trattamento dei proventi scaturenti da tali cessioni. Nei casi in cui è assente, in capo al collezionista, un intento speculativo (con ciò determinandosi l'assenza del presupposto impositivo), la legge delega menziona espressamente solo le ipotesi in cui le opere siano state acquisite a titolo gratuito, per successione o donazione, nel qual caso la relativa cessione viene considerata alla stregua di una mera dismissione patrimoniale non tassabile. Sarà dunque compito del legislatore delegato individuare le ulteriori casistiche per le quali è configurabile l'assenza dell'intento speculativo. A tal riguardo, soccorre per il momento la relazione alla legge delega che esplicita due altre classi di operazioni espressive della mancanza di intento speculativo: l'operazione permutativa con la quale il collezionista riceve un'altra opera in



cambio della propria, stante il fatto che l'assenza di una monetizzazione della cessione evidenzia solo una finalità artistica/culturale della cessione e non lucrativa, e il reinvestimento, entro un congruo lasso temporale, del corrispettivo realizzato dalla vendita in altri beni rientranti nella disciplina in esame.

Nessuna indicazione da parte della relazione con riferimento, ad esempio, al fatto di escludere la tassazione della plusvalenza al decorrere di un certo

lasso temporale tra acquisto e vendita, né al fatto di condizionare l'imponibilità della plusvalenza a un'eventuale attività, posteriore all'acquisto, volta a valorizzare e agevolare l'incidenza di fattori incrementativi dell'opera poi oggetto di vendita. Non resta che attendere il relativo decreto attuativo, che dovrà prevedere anche l'introduzione di una specifica disciplina transitoria per regolamentare le operazioni di cessione intervenute nei periodi di imposta ancora accertabili.